



Bruxelles, 25 maggio 2021  
(OR. en)

---

---

Fascicolo interistituzionale:  
2018/0196(COD)

---

---

8851/21  
ADD 1 REV 1

CODEC 710  
SOC 282  
PECHE 157  
CADREFIN 246  
JAI 558  
SAN 299  
COH 6

#### NOTA PUNTO "I/A"

---

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Progetto di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti <b>(prima lettura)</b> - Adozione della posizione del Consiglio in prima lettura e della motivazione del Consiglio = Dichiarazioni

---

#### Dichiarazione dell'Ungheria

La procedura per l'adozione dei regolamenti sulla politica di coesione ha raggiunto un'altra tappa importante. L'Ungheria ritiene necessario ribadire la sua precedente dichiarazione concernente la rappresentazione e l'interpretazione del concetto di "genere" in tali regolamenti.

La parità tra donne e uomini è sancita nei trattati dell'Unione europea come diritto fondamentale. L'Ungheria garantisce la parità tra donne e uomini nel quadro del suo ordinamento giuridico nazionale, in conformità degli strumenti internazionali vincolanti in materia di diritti umani e nel quadro dei valori e principi fondamentali dell'Unione europea.

Per questi motivi, l'Ungheria interpreta il concetto di "genere" quale riferimento al sesso, in linea con gli articoli 8, 10, 19 e 157 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e con gli articoli 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Inoltre, l'Ungheria è convinta che il contenuto del concetto di "genere" non si presti ad essere definito in detti documenti legislativi.

In linea con quanto indicato e con la legislazione nazionale, l'Ungheria interpreta il concetto di "genere" quale riferimento al sesso e il concetto di "parità di genere" quale riferimento alla parità tra uomini e donne nei regolamenti. Per quanto riguarda la disaggregazione dei dati, l'Ungheria ritiene che la prima riga dell'allegato I e dell'allegato II del regolamento FSE + (come pure la nota 27 dell'allegato III del regolamento sul Fondo per una transizione giusta) debba applicarsi e riferirsi al termine "genere" e alla parentesi nel suo complesso e non soltanto a una delle sottocategorie ivi elencate.

Tenendo presente che la definizione del contenuto del termine "genere" rientra nella competenza esclusiva degli Stati membri, i pertinenti considerando, articoli, allegati e note dovrebbero essere intesi con riferimento al termine "genere" interpretato in conformità della legislazione nazionale.

## Dichiarazione di Malta

Malta accoglie con favore l'adozione formale del regolamento recante disposizioni comuni (RDC). Si rammarica tuttavia del fatto che agli investimenti nelle infrastrutture stradali sia attribuito un coefficiente di contribuzione all'azione per il clima pari a zero e che non venga assegnata loro una ponderazione analoga a quella del trasporto ferroviario. Questa situazione porrà inevitabilmente gli Stati membri privi di un eventuale sistema di trasporto ferroviario in una situazione di svantaggio.

Essendo un piccolo Stato membro insulare senza possibilità di trasporto ferroviario e in cui i sistemi di trasporto di massa non sono praticabili, Malta ha bisogno di ammodernare le proprie strade nello stesso modo in cui gli investimenti nelle ferrovie si rivelano necessari per gli Stati membri che rafforzeranno la propria quota di trasporto ferroviario. Malta ricorda che le proprie circostanze nazionali uniche e il limitato potenziale di riduzione delle emissioni rendono gli investimenti in infrastrutture stradali più efficienti, unitamente all'elettrificazione dei veicoli, una delle poche opportunità chiave che essa ha di continuare a sviluppare un approccio olistico alla decarbonizzazione e progredire verso la neutralità climatica. Queste stesse circostanze nazionali sono anche il fattore principale che contribuisce all'assenza di ferrovie.

Questo aspetto incide anche sulla pianificazione dei progetti e sulla flessibilità della programmazione. Poiché l'allegato I non rispecchia le realtà e le limitazioni specifiche di Malta, quest'ultima dovrà attingere a tutti i progetti per raggiungere gli obiettivi fissati. Ciò limita la possibilità di adattare i progetti alle sue esigenze specifiche, lasciando poche possibilità per altri progetti. Malta invita pertanto la Commissione a dar prova della necessaria flessibilità durante la pianificazione e la programmazione dei fondi, considerata l'unicità del caso.

## **Dichiarazione della Polonia**

La parità tra donne e uomini è sancita nei trattati dell'Unione europea come diritto fondamentale. La Polonia garantisce la parità tra donne e uomini nel quadro dell'ordinamento giuridico interno polacco in conformità degli strumenti internazionali vincolanti in materia di diritti umani e nel quadro dei valori e principi fondamentali dell'Unione europea. Per questi motivi, nelle espressioni che comprendono il termine "genere", la Polonia lo interpreterà in termini di parità tra donne e uomini ai sensi dell'articolo 8 TFUE.

## **Dichiarazione dell'Irlanda**

L'Irlanda sostiene la posizione del Consiglio in prima lettura su tutti i regolamenti che fanno parte del pacchetto legislativo sulla coesione dopo il 2020. L'Irlanda prende atto dell'articolo 80 del regolamento recante disposizioni comuni (ST 6674/21 + ADD 1 + ADD 2) relativo alle modalità di audit unico, e si rammarica dell'approvazione del legame tra partecipazione alla Procura europea e accesso a un audit semplificato. In ragione del suo ordinamento giuridico basato sulla common law, l'Irlanda non partecipa alla Procura europea e, pertanto, non può avvalersi di tali disposizioni in materia di audit semplificato. L'Irlanda ritiene che ciò sia contrario al principio della parità di trattamento degli Stati membri e al principio sancito dall'articolo 327 TFUE, secondo cui la cooperazione rafforzata rispetta le competenze, i diritti e gli obblighi degli Stati membri che non vi partecipano.

## Dichiarazione della Commissione

### **Sulla liquidazione del prefinanziamento:**

I massimali di pagamento nel regolamento QFP partono dal presupposto che tutti i prefinanziamenti siano liquidati annualmente. La Commissione ritiene che l'accordo raggiunto dai colegislatori sull'RDC potrebbe comportare un superamento dei massimali applicabili del QFP per gli stanziamenti di pagamento, tenendo conto dei profili di pagamento previsti. Ciò potrebbe determinare un arretrato di pagamenti nella seconda metà del periodo successivo.

### **Sul dialogo strutturato nell'ambito di misure temporanee per l'impiego dei Fondi in risposta a circostanze eccezionali e inconsuete:**

Le disposizioni adottate dai colegislatori impongono alla Commissione di informare immediatamente il Parlamento e il Consiglio in merito alla valutazione della situazione per quanto riguarda le circostanze eccezionali e inconsuete. I colegislatori chiedono inoltre alla Commissione di informarli immediatamente in merito al seguito previsto mediante misure temporanee per l'utilizzo dei fondi e di tenere in debita considerazione le posizioni assunte e le opinioni espresse attraverso il dialogo strutturato al quale la Commissione può essere invitata dal Parlamento o dal Consiglio.

Tali requisiti non sono conformi all'articolo 291, paragrafi 2 e 3, TFUE e al regolamento "comitatologia" n. 182/2011, che non prevedono alcun coinvolgimento del Parlamento e del Consiglio nel controllo dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione. Potrebbero dar luogo a situazioni in cui le competenze di esecuzione della Commissione risulterebbero limitate. Pertanto, la Commissione può soddisfare tali requisiti solo nella misura in cui questi non pregiudichino le sue competenze di esecuzione, quali disciplinate dall'articolo 291 TFUE e dal regolamento "comitatologia" n. 182/2011.

Tali disposizioni non possono in alcun caso essere riprodotte in un quadro giuridico diverso nell'ambito del quale non siano previste circostanze eccezionali e inconsuete.

### **Su ulteriori misure volte a proteggere il bilancio dell'UE e NextGenerationEU contro le frodi e le irregolarità imponendo l'uso obbligatorio di uno strumento unico di estrazione dei dati fornito dalla Commissione:**

Nell'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia per l'introduzione di nuove risorse proprie, i punti da 30 a 33 prevedono che la Commissione metta a disposizione un sistema di informazione e sorveglianza

integrato e interoperabile comprensivo di uno strumento unico di estrazione di dati e valutazione del rischio per l'accesso e l'analisi dei dati necessari ai fini di un'applicazione generalizzata da parte degli Stati membri. Le tre istituzioni hanno inoltre convenuto di cooperare con lealtà nel corso della procedura legislativa relativa ai pertinenti atti di base, per assicurare che sia dato seguito alle conclusioni del Consiglio europeo del luglio 2020 a questo riguardo.

La Commissione ritiene che l'accordo raggiunto dai colegislatori a norma dell'articolo 69, paragrafo 2, (responsabilità degli Stati membri ) sull'uso obbligatorio di uno strumento unico di estrazione di dati e sulla raccolta e l'analisi dei dati relativi ai titolari effettivi dei destinatari dei finanziamenti non sia sufficiente a rafforzare la protezione del bilancio dell'Unione e di NextGenerationEU contro le frodi e le irregolarità e ad assicurare efficienti controlli relativamente a conflitti di interessi, irregolarità, problemi di doppio finanziamento e uso improprio dei fondi a fini illeciti. Pertanto, l'approccio concordato dai colegislatori nel regolamento recante disposizioni comuni non rispecchia adeguatamente l'ambizione e lo spirito auspicati dall'accordo interistituzionale.

**Sulla protezione del bilancio dell'UE mediante l'uso di una percentuale di ritenuta dei pagamenti per i programmi in regime di gestione concorrente:**

La Commissione ritiene che l'accordo dei colegislatori di ridurre il tasso di ritenuta sui pagamenti in regime di gestione concorrente dal 10 % al 5 % aumenti il rischio che il bilancio dell'UE versi importi interessati da irregolarità.

Per ridurre al minimo tale rischio, la Commissione farà un uso appropriato delle interruzioni e delle sospensioni dei pagamenti ai programmi ogniqualvolta ritenga che il tasso di ritenuta del 5 % sia insufficiente a coprire l'importo di eventuali irregolarità.